

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1664)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 luglio 1961 (V. Stampato n. 2881)*

d'iniziativa dei deputati BIASUTTI, ARMANI e TOROS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 LUGLIO 1961

**Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli
nella primavera del 1959**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Carnico, Cavazzo Carnico, Socchieve, Verzegnis Comeglians.